



# VERITÀ A MEZZO STAMPA E ALTRI MEZZI D'INFORMAZIONE

DI LAMBERTO EMILIANI  
GIUDICE PER LA TERZA ISTANZA PENALE

1. **I**n conformità ad un principio ben radicato in ogni autentica democrazia, la *Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese* afferma che la Repubblica riconosce a tutti le libertà civili e politiche; fra i *diritti di libertà* è garantito in particolare quello di manifestazione del pensiero; la legge ordinaria può limitare l'esercizio delle libertà civili e politiche soltanto per gravi motivi di ordine e di interesse pubblico (Dichiarazione, art. 6). In questa come in altre materie, la Carta del 1974 *riconosce e garantisce*, e perciò *conferma*, le norme a volte non scritte di un ordinamento giuridico e morale nato dalle tradizioni, dalla storia e dalla cultura di questo Paese.

Il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero è forse il primo dei diritti politici costituzionalmente tutelati. Esso si esercita nei modi più diversi ma senza alcun dubbio costituisce la base della *libertà di informazione*. Questa storicamente è rappresentata dalla libertà di stampa (la mitica libertà di stampa) che costituisce tuttora -nonostante il progredire delle tecniche e il conseguente espandersi del concetto stesso di "informazione"- il fronte principale della lotta per la difesa e il progresso della libertà di pensiero. In queste note si parlerà soprattutto di stampa (libri, giornali) per dire cose che riguardano "la stampa e gli altri mezzi o strumenti di comunicazione sociale".

Il termine *comunicazioni sociali* è stato introdotto dall'attuale codice penale (1974) che, all'art. 149, ne dà una "spiegazione legale" per cui (a

dirla in breve) per comunicazioni sociali si intende ogni forma di rappresentazione del pensiero e di diffusione di notizie e opinioni -concernenti cose, persone, fatti, avvenimenti, di politica, di cultura, società, arte, spettacoli ...- fatta mediante quelli che, appunto, vengono definiti *mezzi o strumenti delle comunicazioni sociali*, vale a dire “mediante la stampa, le registrazioni su nastro o su disco, la radio, la televisione, la filodiffusione, i pubblici spettacoli o trattenimenti, il cinema o altri mezzi del genere”. Sulla base di queste definizioni, si può dire che la libertà d’informazione -si chiami libertà di stampa, di cronaca, di critica- è il diritto di scegliere in modo autonomo se e quale diffusione dare alle notizie, e alle opinioni suscitate da quelle notizie. E’ libertà di rappresentazione del pensiero attraverso la diffusione di notizie e commenti su fatti e persone.

Con la semplice elencazione fornita all’art. 149, il codice mostra particolare attenzione allo scopo e tanto più al concreto risultato della *diffusione* delle notizie e delle opinioni, mentre appare secondario, seppur essenziale sul piano pratico, il rilievo dello *strumento mediante il quale si realizza la diffusione* (libro, giornale, radio, televisione, cinema “od altri mezzi del genere”). Tanto che i mezzi o strumenti di informazione indicati nella norma, ben diversi fra loro nel concreto operare, vengono invece equiparati sul piano del diritto. Infatti, nel codice penale, le disposizioni concernenti i “reati commessi col mezzo della stampa” (art. 46) corrispondono tecnicamente a quelle concernenti i “reati commessi con altri mezzi o strumenti di comunicazione sociale” (art. 47); inoltre, nel descrivere elementi essenziali o circostanze particolari di aggravamento di molti reati, il codice usa l’espressione *reato commesso mediante le comunicazioni sociali* oppure *servendosi delle comunicazioni sociali*, senza mai distinguere fra reato commesso col mezzo della stampa e reato commesso “con altri mezzi o strumenti di comunicazione sociale”: così avviene in primo luogo per il reato di *libello famoso* (diffamazione a mezzo stampa o altri mezzi di informazione) e, inoltre, per i reati di atti o raffigurazioni osceni, attentati alla moralità, atti di lenocinio, atti indecenti, istigazione a delinquere, apologia di misfatto, propaganda commerciale ingannevole (articoli 185, 275, 276, 278, 282, 289, 313).

In questo modo l’ordinamento sammarinese riconosce pari dignità a tutti i diversi mezzi di rappresentazione del pensiero e in particolare -per quanto attiene all’argomento di queste note- a tutti i mezzi d’informazione, di

comunicazione o diffusione al pubblico di notizie e opinioni: ed a ciascuno di loro garantisce gli stessi diritti e impone gli stessi divieti e restrizioni. Si tratta di una precisa scelta del legislatore, non già di estensione analogica per cui le regole tradizionali sulla stampa vengono di fatto applicate ad altre attività in quanto svolgono in qualche modo la stessa funzione.

**2.** Già queste poche osservazioni inducono a ritenere che anche l'informazione telematica rappresenti un mezzo di comunicazione sociale, al pari della stampa, del cinema, della televisione. In conseguenza, alle manifestazioni del pensiero diffuse in rete tornano applicabili le disposizioni dettate in tema di stampa, fino a quando il legislatore non vorrà emanare norme specifiche per questo settore.

Ciò vuol dire che nell'ordinamento sammarinese -in particolar modo per quanto riguarda le norme penali, di cui stiamo parlando- all'informazione *on line* sono riconosciuti e garantiti in via di massima gli stessi diritti e sono imposti gli stessi limiti, vincoli e divieti riguardanti la stampa (libri, giornali) e le altre forme di comunicazione sociale. Attribuire a taluno un fatto offensivo, lesivo dell'onore o della reputazione, costituisce reato di libello famoso tanto se avviene a mezzo stampa quanto se avviene via *internet*. Impedire l'accesso ad un sito o ad una pagina *web*, disponendone l'oscuramento, equivale al sequestro di stampati, quindi richiede la verifica dei presupposti, delle condizioni e delle garanzie previste dalle norme sul sequestro in generale e da quelle sul sequestro di stampati in particolare. Perché l'oscuramento di un sito o di una pagina *web* e il sequestro di stampati impongono la stessa limitazione della libertà di manifestazione del pensiero.

**3.** Il discorso ci porta a riflettere sul principio in virtù del quale ogni diritto si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano; queste impongono limiti, doveri, responsabilità, tanto maggiori quanto più l'esercizio di quel diritto incide sull'esercizio di altri diritti.

La *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* -riconosciuta come parte integrante dell'ordinamento sammarinese dall'art. 1 della Dichiarazione- agli articoli 9 e 10 stabilisce che il diritto alla libertà di pensiero e il diritto alla libertà d'espressione "possono essere oggetto soltanto di quelle restrizioni stabilite dalla legge

come misure necessarie in una società democratica per la pubblica sicurezza, la difesa dell'ordine e della morale pubblica, la protezione della reputazione, dei diritti e delle libertà altrui”.

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato costantemente il principio per cui “il concetto di limite è insito nel concetto di diritto, le varie sfere giuridiche devono di necessità limitarsi reciprocamente perché possano coesistere nell'ordinata convivenza civile”.

La stessa nostra Dichiarazione riconosce e sancisce che non c'è libertà senza limiti, e rimette al legislatore ordinario di cercare la soluzione del conflitto fra diritto di libertà dell'informazione e, dall'altro lato, le esigenze di tutela della società e la salvaguardia dei diritti essenziali d'ogni persona. Il nostro codice penale risulta del tutto aderente in questa materia ai principi della Dichiarazione; così è significativo il fatto che il codice punisca in modo più grave la diffamazione quando risulti commessa servendosi delle comunicazioni sociali, in ragione della loro particolare capacità di diffusione e perciò anche di offesa.

A sua volta la giurisprudenza sammarinese ha esaminato con attenzione i profili giuridici complessivi del reato di libello famoso, mettendo in risalto in primo luogo i valori che stanno alla base del bilanciamento fra libertà di pensiero e di stampa e i diritti della persona al rispetto della propria dignità e onore. Osserva la giurisprudenza che, senza speciali correttivi, la repressione penale può risultare innegabilmente pericolosa per un pieno seppur ordinato esercizio del diritto di libertà di pensiero e di stampa; così come i diritti della persona umana (in primo luogo, fra gli altri diritti soggettivi di indubbio interesse pubblico, il diritto all'onore) possono finire travolti dai diritti e dalle facoltà dei *mass media*.

Ha scritto il giudice M. Nobili: “La libertà d'informazione contribuisce al vivere civile anche con la propria opera di critica, di denuncia, di penetrazione, di ricerca su uomini, apparati, istituzioni; ma, in caso di scorrettezze, essa può anche uccidere il vivere civile stesso. Per questa generale, ma precisa e pressante ragione, non può essere condivisa la tesi difensiva per cui non resterebbe che accettare una evoluzione dei modi d'informazione e quanto quotidianamente accade. Ne discende l'esigenza di limiti, di controlli penali e soprattutto di un concreto temperamento fra valori diversi. [...] Si deve ammettere che tale opera di inevitabile bilanciamento risulta impe-

gnativa e spesso di assai grave responsabilità, proprio perché, in definitiva, è l'autorità giudiziaria penale a dover limitare la libertà d'informazione [...]”.

4. Si può quindi parlare di un diritto e al tempo stesso di un dovere costituzionale di libertà d'informazione. Sotto due aspetti, entrambi riferibili al principio pluralista che tende a contemperare diritti e libertà di ciascuno con i diritti e le libertà degli altri.

Primo aspetto: chiunque operi nel campo dell'informazione gode del diritto di libertà di cronaca e di critica come espressione del diritto di libertà di pensiero; ma d'altra parte è tenuto a rispettare il diritto, comune a tutti, di avere una stampa libera, di essere informati in modo corretto e qualificato, di trovare nelle leggi una sicura tutela contro gli abusi dell'informazione. Secondo aspetto: al diritto di libertà che si esplica attraverso le comunicazioni sociali si contrappone la regola per cui la libertà d'informazione deve limitarsi o addirittura arrestarsi quando lo richiedano (come si è visto) “gravi motivi di ordine e di interesse pubblico” ovvero “la protezione della reputazione, dei diritti e delle libertà altrui”.

Se, dunque, non ci sono diritti di libertà senza molteplici, corrispondenti doveri di libertà, particolarmente pesanti sono i doveri e le responsabilità, anche personali, che accompagnano il concreto esercizio della libertà d'informazione. La ragione è semplice: la Dichiarazione e con essa il codice penale sanciscono con la solenne forma scritta il principio etico e politico per cui alla stampa e all'informazione in generale si assegna una funzione di controllo diffuso, indispensabile in ogni democrazia sostanziale. L'informazione è strumento assolutamente necessario di cultura, di politica, di partecipazione. La libertà d'informazione è già di per sé democrazia. Proprio per questo la libertà d'informazione non è soltanto un sacrosanto diritto dei giornalisti, è anche e in primo luogo un diritto dei cittadini. Così come -l'ho detto altre volte- la piena indipendenza della magistratura rappresenta un diritto dei cittadini prima e più che dei giudici. Il raccordo e l'integrazione fra i diritti e i doveri che ciascuno di noi ha come persona e come cittadino rendono talvolta preminente sull'aspetto del diritto quello del dovere; ossia l'*obbligo* di esercitare correttamente il nostro diritto, di compiere il nostro lavoro in piena indipendenza e libertà, osservando i diritti degli altri.

Se, in definitiva, la libertà d'informazione -come le altre libertà civili

e politiche riconosciute e protette dalla costituzione- è fondamento di autonomia e al tempo stesso di responsabilità; se libertà di stampa non vuol dire scrivere quello che ti pare ma fare liberamente e responsabilmente quello che devi fare, perché tutti abbiamo il dovere di essere liberi e gli altri hanno il diritto e il dovere di pretendere che sia così; se credi in questo, il bene comune è la *verità dell'informazione*. Perché a guardar bene le cose, sia il diritto di cronaca sia quello di critica giornalistica incontrano il limite della verità dei fatti: dei fatti che vengono semplicemente riferiti e tanto più di quelli sui quali si esprimono opinioni, pareri o giudizi. Non si richiede (è ovvio) la verità o veridicità di un giudizio, bensì del fatto sul quale il giudizio viene espresso; si chiede rigorosa verifica delle notizie. Che è come dire ad ogni operatore dell'informazione "non discriminare ad uso tuo o di altri le notizie, partecipa alla difficile ricerca della verità, non travisare i fatti, esprimi sui fatti opinioni pertinenti in modo corretto". Per quanto minima, ritengo questa regola ragionevole, convinto per giunta che possa valere anche per chi lavora per conto o alle dipendenze di altri, ad esempio un giornale di partito.

Si apre così un ponderoso libro immaginario -titolo provocatorio "*I doveri dei giornalisti e i diritti degli altri*"- composto non soltanto da norme penali, alcune delle quali argomento di queste note, ma anche da norme civili e amministrative, da decreti e regolamenti, da statuti e normative di ordini professionali e organizzazioni di categoria, e anche da opere e ricerche scientifiche, e (qualche volta) da sentenze di giudici ordinari; senza dimenticare le convenzioni internazionali e le decisioni delle Corti internazionali. La chiave di lettura di quel libro sta nella nota massima secondo la quale il buon giornalista (come ognuno di noi, del resto) è quello che sa assumersi le sue responsabilità. La responsabilità ci rende consapevoli dei nostri diritti e dei nostri doveri, quindi custodi consapevoli della nostra libertà.

5. Le opinioni che ho esposto valgono ben poco senza l'approfondimento che il tema indubbiamente merita. Ma l'argomento di queste note riguarda soltanto un breve capitolo del fantastico libro "*I doveri dei giornalisti e i diritti degli altri*". Riguarda cioè il momento in cui il diritto di libertà d'informazione -costretto all'angolo dalle norme sulla diffamazione, poste a tutela dei diritti personali della reputazione e della riservatezza- riprende vigore in virtù di una di quelle stesse norme, una disposizione particola-

rissima del codice penale, rivolta alla tutela di un altro, particolarissimo e prevalente interesse: *l'interesse pubblico alla verità dell'informazione*. Un concetto che troviamo nel codice penale (quello abrogato del 1865 e soprattutto quello attuale, coevo della Dichiarazione).

Verità dell'informazione è, in concreto, la verità del fatto di cui si occupa la cronaca o sul quale si esercitano la critica, l'analisi, il commento, la divulgazione; insomma la rappresentazione del pensiero. Il *fatto* è ogni avvenimento, azione, fenomeno concreto; qualunque circostanza reale; un episodio o il racconto di un episodio; oppure una vicenda, un intreccio di fatti e di circostanze; ma anche il contenuto di un libro, la trama di un film; quello che taluno ha detto, ha fatto od ha mancato di fare; tutto ciò che si compie o s'è compiuto ... ed altro, molto altro ancora. La *verità del fatto*, nel linguaggio evoluto, è (o si intende che sia) “una sostanziale corrispondenza fra quanto affermato e quanto accaduto”. Insomma, vero e verosimile non sono la stessa cosa perché vero è soltanto quello che corrisponde ad una realtà obiettiva.

Siamo così al punto centrale di *Verità a mezzo stampa*. Il punto è questo. I codici di altri Stati prevedono che l'offesa diffusa con il mezzo della stampa (o di un qualunque altro mezzo equiparato alla stampa) costituisca una semplice aggravante del reato comune di diffamazione: con la conseguenza che, nel meccanismo del concorso delle circostanze aggravanti e di quelle attenuanti, l'aggravante della diffusione a mezzo stampa può perdere ogni efficacia, vanificando la previsione di quell'aumento di pena che essa comporterebbe; sicché il giudice, in caso di condanna, potrà applicare soltanto la “pena base” del reato di diffamazione, come se l'uso della stampa non ci fosse più o l'aggravante non fosse stata contestata cioè posta a carico dell'imputato nell'atto d'accusa.

Al contrario, il nostro codice penale considera la diffamazione a mezzo stampa un reato autonomo rispetto alla diffamazione comune e ad esso riserva un “regime sanzionatorio” proprio ed esclusivo, e un nome proprio, *libello famoso*, che vuol dire un breve scritto infamante (l'autore eventualmente anonimo, se scoperto, subiva in epoca romana pene gravissime, fino addirittura alla pena di morte talvolta aggravata dalla confisca dei beni).

**6.** Ma per cercare di vedere meglio le cose, va detto prima di tutto che non c'è nel codice una categoria dei “reati commessi col mezzo della stam-

pa o con altri mezzi o strumenti di comunicazione sociale” (questo il titolo del capitolo V, articoli 46 e 47, del libro primo del codice penale). Ci sono, in quegli articoli, delle regole particolari applicabili a tutti i reati che sono stati commessi con uno o l’altro dei mezzi di comunicazione sociale (libri, giornali, radio, televisione, cinema, spettacoli e quant’altro). E quindi (oltre alla diffamazione) l’ingiuria, le diverse forme di minaccia (compresa l’offesa o minaccia a soggetti pubblici qualificati), la rivelazione di corrispondenza, di documenti, di atti, di segreti protetti dalla legge, e (come già detto) i reati di raffigurazioni oscene, di lenocinio, di istigazione a delinquere, di apologia di misfatto, di propaganda commerciale ingannevole: senza escludere altre possibili applicazioni. Si tratta insomma di una multiforme figura di illecito penale, in cui la condotta è caratterizzata dall’impiego dello strumento usato, dal quale direttamente deriva l’evento e cioè il danno in che alla fine consiste quel particolare reato.

Questo tratto comune -l’uso delle comunicazioni sociali- ha indotto il legislatore a predisporre una specifica disciplina (articoli 46 e 47 appunto) applicabile a ciascuno dei reati di cui stiamo parlando e che riguarda essenzialmente la responsabilità, civile oltre che penale, di chi abbia procurato la diffusione dello scritto (od altro) e di quanti abbiano concorso comunque nel reato. Per fare solo un esempio: quando l’autore è ignoto o non imputabile, rispondono in via sussidiaria e in ordine successivo il direttore della pubblicazione periodica o del programma radiofonico o televisivo, l’editore in caso di stampa non periodica o diversamente il produttore, lo stampatore o il distributore; con responsabilità civile estesa all’editore o produttore: tralasciando (osserva la relazione al codice, paragrafo XIII) di attribuire al direttore della pubblicazione o del programma una responsabilità per dolo presunto ovvero una responsabilità autonoma a titolo di colpa per mancato esercizio di un ipotetico obbligo di controllo.

Una disciplina molto interessante, che merita particolare attenzione comparando il nostro diritto a quello di altri Stati; ma che non presenta apprezzabile rilievo per quanto attiene a questa ricerca, perché non incide sulla pena, sull’applicabilità e sull’entità della pena. Avviene infatti che in tutt’altra parte (articoli 183, 185 e 189) il codice penale riservi alla diffamazione un particolarissimo regime sanzionatorio, nel senso che questo reato -quando sia commesso servendosi delle comunicazioni sociali- è punito più severamente *ma* l’autore è ammesso in certi casi a dare la prova della verità



del fatto attribuito all'offeso e va esente da ogni pena quando l'abbia data. Vediamo come e perché.

7. Secondo l'art. 183 del codice penale, commette il reato di diffamazione chiunque -in pubblica riunione o semplicemente comunicando con più persone- attribuisce a taluno, *presente o assente*, un fatto determinato capace di offenderne l'onore. L'offensore è punito, a querela dell'offeso, con pena abbastanza lieve: l'arresto da 15 giorni a 2 mesi (in casa oppure in carcere nei giorni festivi) o, in alternativa, la multa a giorni pari al risparmio presumibile di 10 o al massimo 40 giorni.

Dispone però l'art. 185: se l'attribuzione di un fatto disonorevole "è commessa servendosi, anche all'estero, delle comunicazioni sociali", il reato prende nome di libello famoso, si procede sempre a querela dell'offeso, ma la pena è più grave; o meglio, può essere più grave: il giudice infatti può applicare -discrezionalmente ma con obbligo di dare *motivata giustificazione* della sua scelta- l'una o l'altra delle seguenti pene: la prigionia (in carcere) da 3 mesi a 1 anno, oppure la multa (da 250 fino a 12.000 euro), ovvero la prima delle due pene comminate dall'art. 183 (arresto da 15 giorni a 2 mesi in casa o in carcere nei giorni festivi), ovvero ancora, in ulteriore alternativa, la multa a giorni pari al risparmio presumibile di 20 o al massimo 60 giorni.

La maggiore gravità di pena si avverte particolarmente quanto alla possibile, eventuale privazione della libertà personale: un (diciamo così, relativamente comodo) arresto da 15 giorni a 2 mesi per la diffamazione semplice, un duro carcere da 3 mesi a 1 anno per il libello famoso. E non conviene a nessuno (e comunque non ha alcun rilievo in questa analisi) confidare sulla possibilità di sospensione condizionale o altre misure alternative alle pene detentive.

8. Non vi è dubbio, quindi: il libello famoso è un reato più grave, e perciò viene punito più gravemente rispetto alla diffamazione semplice. Ciò nonostante, mentre da un lato sia l'art. 183 (sulla diffamazione semplice) sia l'art. 185 (sulla diffamazione a mezzo stampa o libello famoso) accolgono il principio generale per cui al colpevole non è consentito di provare, a sua discolpa, la verità del fatto disonorevole attribuito all'offeso, d'altro lato l'art. 189 introduce un'evidente eccezione a tale principio: stabilisce infatti che -"in entrambi i casi di diffamazione preveduti dagli articoli 183 e 185"- l'au-

tore della diffamazione va esente da ogni pena quando sia ammesso a provare e soprattutto quando riesca a provare la verità sui fatti attribuiti all'offeso.

L'offensore è ammesso a dare la prova della verità nei seguenti casi tassativamente indicati dall'art. 189 del codice penale:

1. *se la persona offesa lo consente formalmente*: in questo caso è d'interesse generale che al diritto di difesa spettante alla vittima del reato sia accordata una maggior estensione a fronte del maggior danno provocato dalla diffamazione ampliata dall'eco delle comunicazioni sociali;

2. *se per i fatti diffamatori si venga svolgendo un procedimento penale* (diverso ovviamente da quello riguardante la diffamazione): qui l'accertamento dei fatti fa parte dell'interesse generale al buon funzionamento della giustizia;

3. *se l'accertamento dei fatti è di pubblico interesse per la qualità rivestita dall'offeso o per altre ragioni ritenute determinanti dal giudice*: è interesse generale che la persona rivestita di particolari qualità possa essere chiamata dal giudice a rendere conto dei fatti infamanti che le vengono pubblicamente attribuiti. Anche in altri casi (*per altre ragioni*) il giudice può ritenere l'interesse pubblico all'accertamento e alla conoscenza *diffusa* della verità.

Va sottolineato il concetto di *pubblico interesse all'accertamento della verità sui fatti*. La ragione della norma stabilita dall'art. 189 sta in questo: il rispetto dei diritti individuali della reputazione e della riservatezza impone il silenzio su certi fatti disonorevoli, anche se realmente accaduti; ma l'interesse individuale viene sacrificato di fronte ad un interesse pubblico *prevalente*, come la tutela dei diritti di difesa e della libertà d'informazione. La regola si riferisce anche alla diffamazione comune (perché si verifica "in pubblica riunione ovvero comunicando con più persone") ma in primo luogo riguarda la diffamazione a mezzo stampa (o altri strumenti di comunicazione sociale). Perciò in tutt'e tre i casi indicati dall'art.189 appare in qualche modo determinante la considerazione di un interesse generale, non meramente individuale, all'accertamento dei fatti.

9. La legge non conferisce all'imputato il diritto di fornire la prova della verità del fatto o dei fatti disonorevoli attribuiti al querelante e resi di pubblico dominio. Egli, chiamato a rispondere come autore o responsabile ad altro titolo della diffamazione, può addurre in contrario la verità dei fatti

riferiti: può eccepire la veridicità delle notizie pur intrinsecamente offensive, sollevare cioè l'*exceptio veritatis*. Si tratta di un'autentica provocazione nei confronti del diffamato-querelante, il quale può accogliere la sfida e concedere all'imputato la facoltà o meglio l'onere, se vuole avere ragione, di fornire la dimostrazione di quanto asserisce. Se la persona offesa e querelante non *consente* a che ciò avvenga, l'imputato può rivolgersi direttamente al giudice, al quale spetta il potere discrezionale di ravvisare o escludere la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui al terzo dei casi previsti (*se l'accertamento dei fatti è di pubblico interesse per la qualità rivestita dall'offeso o per altre ragioni ritenute determinanti dal giudice*).

Inoltre il giudice -in piena autonomia rispetto alle parti, in via discrezionale e perciò con obbligo di adeguata motivazione- può ritenere l'interesse pubblico all'accertamento dei fatti e chiamare d'ufficio l'imputato a dare prova della verità.

Dal punto di vista procedurale, nel silenzio della legge è ragionevole supporre che l'offensore possa essere ammesso o chiamato a dimostrare la verità in ogni fase del processo (istruttoria, giudizio di primo grado e d'appello). Egli allora, secondo la giurisprudenza, potrà avvalersi dei poteri e degli strumenti che caratterizzano il processo penale, e così ad esempio produrre e domandare l'acquisizione di documenti, chiedere l'esame di testi e quant'altro necessario a dimostrare il fondamento dell'*exceptio veritatis*. Se la verità dei fatti viene provata o (nel secondo dei tre casi previsti) se per gli stessi fatti la persona offesa sia in seguito condannata, l'autore della diffamazione è esente da pena. Se la dimostrazione manca o non convince il giudice, se la prova non è ritenuta valida o sufficiente, la diffamazione oggettivamente accertata sarà passibile di pena nonostante la presenza dell'una o dell'altra delle predette tre situazioni che permettono l'accertamento dei fatti all'interno del processo per diffamazione.

Sembra ovvio eppure la giurisprudenza ha dovuto ribadire questo: l'imputato punibile a titolo di libello famoso e *ammesso a dare la prova della verità sui fatti attribuiti all'offeso*, è tenuto a dare *lui* la prova della verità e certamente non può invertire l'onere della prova cercando di mettere a carico dell'offeso l'obbligo di dimostrare la falsità del fatto attribuitogli. E nemmeno può pensare che una generica notorietà del fatto possa valere come prova di verità. Osserva inoltre la giurisprudenza: occorre che i fatti (*ora* resi certi nel processo) siano stati (*allora*, all'atto di commissione

del reato) obiettivamente riferiti, senza alcuna ingiuria, offesa o contumelia, senza epiteti o impropri, senza altre più o meno celate o maliziose armi di denigrazione lesiva dell'altrui dignità. Non a caso avviene che il reato di ingiuria (l'offesa diretta all'onore di una persona, secondo l'art. 184 del codice) non consenta *exceptio veritatis*.

Con l'ammissione e il buon esito dell'*exceptio veritatis* una condotta, di per sé offensiva e di regola soggetta a sanzione, non viene più considerata contraria al diritto e va concretamente esente da pena perché derivante dall'esercizio di un diritto e con ciò di un potere riconosciuto dall'ordinamento. Interviene cioè una vera e propria "causa di giustificazione" (o esimente), avente la stessa efficacia della legittima difesa, dello stato di necessità, dell'adempimento di un dovere, ecc. pur se non è inserita dal codice fra le altre cause di giustificazione (articoli 39-45) ma oggetto di speciale disciplina agli articoli 183, 185 e 189.

**10.** Non sarebbe corretto non far cenno delle difficoltà che insorgono nella pratica applicazione di queste come delle altre norme penali che riguardano l'uso dei mezzi o strumenti di comunicazione sociale.

Per fare solo pochi esempi, non ci possono essere dubbi sulla necessità di una legge che, pur nel contesto e in armonia con la normativa generale sull'informazione, fornisca una disciplina particolare a taluni aspetti assolutamente peculiari della diffusione telematica di notizie e opinioni, e tanto più alla vera e propria informazione *on line*. Osserva la giurisprudenza: "i problemi connessi alla *libertà* di internet, al diffuso anonimato, alla necessità di attribuire a ciascuno soltanto la propria parte di responsabilità, nulla hanno a che vedere con la posizione di chi usa il proprio sito internet alla stregua di un giornale".

Così le disposizioni riguardanti le diverse responsabilità che derivano dai reati commessi col mezzo della stampa (art. 46) o con altri mezzi di comunicazione sociale (art. 47 del codice) richiedono qualche aggiornamento commisurato all'enorme sviluppo che le tecniche di divulgazione del pensiero hanno registrato negli anni che ci separano dai lavori preparatori e dall'entrata in vigore del codice penale. Ancora sugli articoli 46 e 47, conviene riflettere sugli ambiti e sull'estensione della responsabilità dei diversi soggetti "obbligati civilmente in via solidale con l'autore dello scritto o del testo"; vanno comunque precisati i casi di obbligazioni civili solidali.

Si può ben ritenere che l'ampio ventaglio delle pene previste (in alternativa fra loro) per la diffamazione a mezzo stampa consenta al giudice, in caso di condanna, un potere discrezionale forse eccessivo, limitato soltanto in parte dall'obbligo di tener conto dell'elemento psicologico del reato, vale a dire della intensità o meno del dolo inteso come coscienza e volontà della comunicazione offensiva ed anche del discredito che in tal modo si cagiona o si può cagionare all'altrui reputazione. D'altra parte però stupisce la mancata comminatoria di periodi brevi (pressoché simbolici ove non ci sia recidiva) di interdizione dall'attività a carico della persona (giornalista, direttore) o di sospensione, ad esempio, della pubblicazione periodica. Nulla tuttavia può indurre a consigliare forme di depenalizzazione, che di sicuro comportano soltanto il venir meno della tutela e con ciò della garanzia giurisdizionale dei diritti.

Per fare ancora un'ipotesi, problemi possono venire nella interpretazione e tanto più nell'applicazione dello stesso art. 185 laddove dichiara punibile "anche se commesso all'estero" il reato di libello famoso. Non risulta giurisprudenza in materia.

La giurisprudenza, al contrario, non ha mancato di prendere in esame altri problemi particolarmente sensibili. Così ad esempio il caso in cui l'offensore abbia erroneamente ritenuto la verità dei fatti disonorevoli attribuiti all'offeso, dei quali si è successivamente accertata la falsità: si tratta di vedere -è stato detto- da quali atteggiamenti ha tratto origine l'errore, da quali comportamenti, negligenze, omissioni; certo è che il nostro codice penale non prevede la figura colposa del reato di diffamazione, né consente che un reato qualificato "misfatto" (reato doloso) possa trasformarsi in via applicativa in "delitto" (reato colposo).

Allo stesso modo la giurisprudenza non ha mancato di prendere in considerazione e ancora viene esaminando i parametri interpretativi da applicare al diritto di critica politica. Il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero vale e deve essere garantito anche in presenza di valutazioni critiche sull'operato e in particolare sugli atti degli organi primari dello Stato -il parlamento, il governo, la magistratura- e, inoltre, sugli atti e l'operato in genere della pubblica amministrazione, dei partiti e dei movimenti politici, delle associazioni e dei sindacati. Per converso anche a questi organi ed a queste formazioni sociali è garantito il diritto di libertà di manifestazione del pensiero, rafforzato dal principio di sovranità e di de-

mocrazia rappresentativa, dal diritto di elettorato attivo e passivo, dal diritto di associazione partitica, sindacale e quant'altro. Ebbene, in questo vasto e delicatissimo ambito -è stato scritto- la funzione essenziale di controllo e di garanzia, svolta dagli organi d'informazione, è ancor più rilevante che in altri ambiti; sicché si ritiene che, contestualmente, ancor più pregnanti debbano essere i limiti della veridicità, obiettività e divieto di ogni incivile denigrazione. Senza dimenticare, tuttavia, che affermazioni o dichiarazioni oggettivamente offensive perdono il valore antiggiuridico o questo scema grandemente quando, per il contesto in cui sono manifestate, siano da valutare come opinioni o interventi di natura politica o comunque socialmente rilevanti.

Ma questo è tutt'altro argomento, che richiede ben più approfondita analisi. E' il nervo scoperto del problema -di cui si è già detto e che rappresenta un'autentica sfida dell'era moderna- concernente il più ragionevole bilanciamento fra i diritti di libertà della stampa e i diritti di ogni persona, ancorché impegnata in attività politiche o sociali o nella pubblica amministrazione, al rispetto della propria dignità e onore.

Qui basti osservare che il concetto di verità, quale si desume dal regime che il nostro codice penale riserva alla diffamazione a mezzo stampa, consente di affermare un principio di indubitabile valore sociale, dal quale si può ricavare un primo criterio generale di giudizio, o quanto meno un significativo orientamento nelle diverse dispute che investono la libertà di stampa e d'informazione, fondamento e banco di prova d'ogni democrazia.